

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 12/01/2021

FATTO

Parte ricorrente agisce quale intestataria di due buoni fruttiferi.

Deduce che i titoli sono stati sottoscritti in data 23-06-1986 di Lire 2.000.000 e in data 21-06-1988 di Lire 1.000.000.

I buoni sopra indicati recano la serie Q/P, mediante l'utilizzo di un buono non appartenente alla serie vigente all'epoca in vigore in virtù del D.M. del 13/06/1986 e con l'apposizione di timbri correttivi nella facciata anteriore e posteriore. Il timbro stampigliato a tergo, tuttavia, nulla prevede in ordine al decennio III dei Buoni. Sul retro di entrambi i buoni è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno.

In data 24-06-2020 Parte ricorrente presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Reitera la domanda avanti all'ABF.

Parte resistente ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono:

- il ricorso proposto risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF. Infatti, con sentenza n. 3963/19, la S.C., a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; inoltre, nel caso di specie è fuor di dubbio che il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorso sia volto a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13.6.1986, comportamento che, secondo il ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono

- il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;
- le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purchè su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";
- sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q";
- parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità;
- il buono appartenente alla serie P ha visto modificare in pejus i rendimenti per effetto del medesimo DM istitutivo dei buoni serie "Q".

Parte ricorrente replica come segue alle controdeduzioni dell'intermediario:

- Sussiste la competenza dell'ABF in materia stante la decisione del collegio di coordinamento 6.4.2020 n. 6142 oltre a Collegio di Napoli decisione n. 50 del 4.1.2013. Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* avanzata dall'intermediario già risolta nella predetta decisione del 2013 in favore della competenza dell'arbitro;

Circa la fruttificazione dei buoni la tediate difesa avversaria non appare convincente. I buoni depositati indicano chiaramente (fatto peraltro non contestato) che per gli stessi è prevista la fruttificazione anche dal 21mo al 30 mo anno, nessun timbro di correzione è stato apposto dall'intermediario. La tesi della ricorrente trova puntuale conferma nella decisione 6142/2020 del collegio di coordinamento subito seguita dalla decisione 8817/2020 del Collegio di Bari.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* non sono fondate.

Da un lato, a nulla rileva che l'emissione dei buoni sia anteriore al giorno 1 gennaio 2009, atteso che la contesa verte sugli effetti dell'atto (destinati a protrarsi ben oltre la data predetta) e non sulla sua validità; inoltre, non è il comportamento dell'intermediario ad



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere oggetto di valutazione in sé e per sé considerato, ma il suo effetto sul piano dell'affidamento, che determina le caratteristiche del regolamento contrattuale con riferimento ai predetti effetti, rientranti nell'ambito temporale della competenza dell'Arbitro.

Dall'altro, la competenza per materia, relativamente ai buoni fruttiferi, è stata affermata senza tema di smentite dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), che qui si ha per richiamato.

In relazione ai buoni oggetto del presente procedimento, emerge che

- a) per il buono n.***078 è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «Q/P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti attesi fino al ventesimo anno;
- b) per il buono n.***192 è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «O»,
- c) sul fronte è stata prima sbarrata la serie «O» e quindi stampigliata la serie «P», ma non è presente il timbro modificativo della serie «Q/P» come invece riferisce lo stesso ricorrente nel reclamo;
- d) sulla predetta tabella dei rendimenti di entrambi i buoni è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:

BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come «Q/P» emessi, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie «P» su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie «Q/P» e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno

Il D.M. 13.6.1986, recante *“Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione si legge:

“Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento, in relazione al buono ***078.

In relazione al Buono n.***192 su modulo O, è stato apposto il timbro della serie P, ma non è stato tuttavia apposto alcun timbro modificativo della serie Q/P.

Pertanto, è possibile richiamare quanto segue.

La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che i BF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza. È pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

L'orientamento costante dei Collegi ABF è di respingere le domande aventi ad oggetto titoli emessi prima della pubblicazione del D.M. modificativo dei tassi (o, più in generale, delle condizioni e dei rendimenti) avvenuta in data 28.06.1986: cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 2045/17; Collegio di Torino, decisione n. 3147/17; Collegio di Roma, decisione n. 11418/16.

In relazione al secondo buono, pertanto, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI